



N. 60 del 06/06/2024

COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto:MODIFICA LINEE DI INDIRIZZO PER LA REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DI GABICCE MARE ED ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE URBANA IN VIA C. COLOMBO

L'anno duemilaventiquattro il mese di Giugno il giorno sei alle ore 12:30 nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta con la presenza dei Sigg:

Nominativo	Funzione	
PASCUZZI DOMENICO	SINDACO	P
GIROLOMONI MARILA	VICE SINDACO	P
TAGLIABRACCI AROLD	ASSESSORE	P
BIAGIONI ROSSANA	ASSESSORE	P
REGGIANI ROBERTO	ASSESSORE	P

(P=Presente; A=Assente)

Presenti N. 5

Assume la presidenza il sig. Pascuzzi Domenico.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

VISTA la propria Deliberazione n. **110 del 18.07.2006**, avente per oggetto "*Linee di indirizzo per la regolazione della Circolazione stradale nella zona a traffico limitato di Via Cristoforo Colombo e della strada d'accesso al litorale sotto monte (denominata Venus)*";

VISTA la propria Deliberazione n. **65 del 15.05.2007**, avente per oggetto "*Determinazione delle Zone a Traffico Limitato sul territorio comunale di Gabicce Mare, linee di indirizzo per la circolazione al loro interno*" con la quale vengono disposte l'estensione ed il periodo di validità della zona a traffico limitato e dell'isola pedonale nel centro abitato di Gabicce Mare;

VISTA l'Ordinanza n. **80 del 25.06.2016**, con la quale ai sensi del p.to 1 l. F si ridefiniscono gli orari di vigenza delle zone a traffico limitato;

VISTO il progetto di telecontrollo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato (di seguito Z.T.L.) proposto dal Settore Polizia Locale con nota a prot. **7470 del 22.04.2017**;

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nr. **7982 del 21 dicembre 2017**, recante l'autorizzazione prevista dall'art.1 del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 ai fini dell'installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici o nelle zone a traffico limitato, con il quale si autorizza il Comune di Gabicce Mare all'installazione e attivazione di impianto per il controllo dei veicoli in accesso alle zone a traffico limitato istituite nel Centro Storico del Comune di Gabicce Mare, da posizionare in corrispondenza di n. 3 vie costituenti accesso alla medesima "ZONA A TRAFFICO LIMITATO";

PREMESSO che con D.G.C. n. 39 del 10/04/2018 "*Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'area pedonale e zone a traffico limitato del centro abitato di Gabicce Mare, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accesso ai sensi dell'art 17, comma 133 bis, della Legge 127/97 e modalità di rilascio e rinnovo permessi*" veniva regolamentata la Zona a Traffico Limitato di Gabicce Mare andando a sostituire, per le parti trattate nell'allegato A, la DGC n. 65 del 15/05/2007 ed in generale tutte le precedenti Deliberazioni/Provvedimenti ancora vigenti;

PREMESSO che con D.G.C. n. 23 del 28.02.2019, ad oggetto "*Modifica della circolazione nelle aree in cui sono istituite le zone a traffico limitato soggette al controllo mediante gli impianti elettronici di cui all'art 17, comma 133 bis, della Legge 127/97*", venivano ulteriormente modificate le aree relative alle zone a traffico limitato di Gabicce Mare;

PREMESSO che con DGC n. 44 del 29/05/2020 "*Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'area Pedonale e Zone a traffico Limitato del centro abitato di Gabicce Mare, ai sensi dell'arte 17, comma 133 bis, della Legge 127/97*" venivano approvate alcune modifiche dell'allegato A come parte integrante e sostanziale del presente atto di riferimento;

PREMESSO che la Z.T.L. è stata dotata di varchi di accesso per il controllo elettronico per effettuare una effettiva verifica degli accessi dei veicoli anche nelle ore notturne in assenza del servizio di polizia Locale al fine di tutelare le esigenze dei residenti, degli operatori economici, dei turisti e dei luoghi di interesse storico, artistico e per la fruibilità dei servizi di tutti gli attrattori sociali;

VISTI gli estremi di omologazione degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli, denominato "SART BASIC" della ditta SISMIC SISTEMI S.R.L., corrispondente ai decreti dirigenziali prot. n. 358 del 29 Ottobre 2019;

VISTO l'articolo 9 comma 3 della suddetta D.G.M. per cui, con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale può essere disposta:

- a) La riduzione o l'estensione del periodo di validità della zona a traffico limitato nella fascia compresa tra il 1 giugno ed il 30 giugno e tra il 1 settembre ed il 30 settembre.

- b) La riduzione delle vie ricomprese nella zona a traffico limitato nelle vie: Pisacane, Via del Porto (tratto successivo all'intersezione con Via I Maggio) e Via Pascoli.
- c) L'individuazione di nuove categorie di soggetti titolati o la modifica delle condizioni, limitazioni ecc. per accedere a detta zona a traffico limitato od ottenere il rilascio della dovuta autorizzazione.

PRESO ATTO dell'entrata in funzione i punti di rilevamento elettronico dell'accesso alla Z.T.L. in Via della Vittoria, Via Della Repubblica e Via Panoramica, necessari per armonizzare la disciplina della circolazione e le modalità di controllo in area cittadina destinata a ZTL;

DATO ATTO della campagna informativa, da effettuarsi mediante avvisi ed incontri pubblici, messaggi informativi inoltrati con i mezzi di diffusione istituzionali, in ordine all'attivazione del varco elettronico e la piena applicazione della Z.T.L.;

VISTA la nota necessità di sostituzione dei tre impianti per la rilevazione degli accessi in Z.T.L. precedentemente utilizzati, in corrispondenza dei varchi di via Repubblica, viale della Vittoria e Via Panoramica, dovuta alla necessità di ammodernare i relativi impianti;

VISTA la D.G.C. n. 74 del 22/06/2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione e valorizzazione del lungomare turistico di Gabicce Mare con realizzazione di ascensore panoramico e opere complementari a favore della mobilità sostenibile e per il superamento delle barriere architettoniche;

VISTA la necessità di istituire un'Area Pedonale Urbana (di seguito A.P.U.) in via C. Colombo congiuntamente al termine dei lavori e all'inizio della nuova Stagione Turistica dell'anno 2024;

DATO ATTO che con delibera di D.G.C. nr. 74 del 22/06/2023, al fine di consentire una celere attuazione dell'intervento di riqualificazione della passeggiata lungomare Cristoforo Colombo, nonché di semplificare le correlate procedure amministrative, si è provveduto ad approvare il relativo progetto esecutivo, accorpando le schede nr. 1-2-3 del DUP 2023/2025 relativamente ai tre stralci previsti, pur rimanendo tre interventi distinti all'interno di un unico progetto ed unico CUP D97B7000440003;

DATO ATTO che con delibera di G.C. nr. 11 del 06/02/2024 è stato approvato il PROGETTO esecutivo per *“SOSTITUZIONE, IMPLEMENTAZIONE E RELAMPING LED PUBBLICA ILLUMINAZIONE”*, ed infine di installare un sistema di videosorveglianza a controllo dei varchi di accesso nel nuovo Lungomare di via C. Colombo;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti n. 56 del 14/02/2024 con il quale il Comune di Gabicce Mare è stato autorizzato alla sostituzione di tre impianti per la rilevazione degli accessi in Z.T.L.;

VISTO che per i varchi di accesso alle Aree Pedonali Urbane non è necessaria alcuna autorizzazione ministeriale, in quanto come riportato nella comunicazione dello stesso Ministero n. 4111-09 del 2013 *“...omissis ai sensi dell'Art. 201 c. 1bis l. g) del C.d.S. il legislatore ha ammesso che la rilevazione della circolazione sulle aree pedonali possa avvenire con dispositivi dello stesso*

tipo di quelli impiegati per la rilevazione degli accessi alle ZTL. Tuttavia, mentre per l'installazione e l'esercizio di tali impianti in questi ultimi ambiti è previsto lo specifico regime autorizzatorio di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 250/1999, non altrettanto è previsto per il controllo degli accessi alle aree pedonali. Per essi, infatti, può univocamente invocarsi la rispondenza alle caratteristiche ed ai criteri di omologazione o di approvazione degli impianti di cui all'art. 7 del citato D.P.R. 250/1999, per ovvi motivi di analogia tecnologicaomissis”;

RITENUTO pertanto opportuno di riunire in un unico provvedimento, sostitutivo di tutti i precedenti, ridefinendo in una disciplina sistematica unica la regolamentazione della Z.T.L., e di regolamentare la nuova A.P.U. nel territorio di Gabicce Mare, andando ad individuare le modalità di accesso, nonché le relative autorizzazioni necessarie, anche in funzione della semplificazione degli atti amministrativi, intendendo con la presente abrogare esclusivamente le parti in contrasto con l'Ordinanza che si andrà a redigere;

CONSIDERATO che si intende intervenire, in conseguenza dell'istituzione della nuova A.P.U., individuando le nuove aree dedicate alle operazioni di carico / scarico merci, alle soste dei mezzi a 2 ruote, nonché alle soste dei veicoli al servizio di persone invalide, allo scopo di salvaguardare anche la fruizione pedonale e la qualità dello spazio pubblico del Centro Turistico di Gabicce Mare;

CONSIDERATO che l'istituzione di tali ambiti di limitazione della circolazione dei veicoli trova ragione nell'offerta di particolare protezione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale del Centro Turistico, con riqualificazione degli spazi pubblici, salvaguardia della vita sociale, del benessere, del decoro, della sicurezza e della salute della cittadinanza e dei turisti;

RITENUTO prioritario dover provvedere al controllo degli accessi tramite sistemi di video sorveglianza all'Area Pedonale Urbana, considerata l'oggettiva impossibilità di effettuare tale controllo esclusivamente per il tramite del personale di vigilanza;

RITENUTO pertanto indispensabile che tutti gli accessi all'A.P.U. possano essere dotati di sistemi di video rilevamento automatico delle violazioni al C.d.S.;

RITENUTO pertanto utile dover disciplinare i divieti di circolazione e sosta mediante obblighi e deroghe differenziate, tra Z.T.L. ed A.P.U. (in quest'ultimo caso in particolare per preservare il Centro Turistico), atte a garantire l'accesso ai mezzi di pubblica utilità e di soccorso, ed a consentire il transito solo ed esclusivamente ai veicoli autorizzati;

VISTI gli artt. 5, 7 e 37 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285 e s.m.i. concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferisce le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Polizia Locale, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 17, c. 133-bis, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, c. 33 della Legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1990, n. 250;

VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITO il Segretario Comunale;

PROPONE

- 1) Di approvare la nuova delimitazione (con rappresentazione planimetrica) e disciplina della Zona a Traffico Limitato, istituita con deliberazione G.C. n. 65 del 15.05.2007, quale risultante dal documento unito al presente provvedimento sub A), recante “*Circolazione nell’area in cui viene istituita la Zona a Traffico Limitato, soggetta al controllo mediante gli impianti elettronici secondo la normativa vigente*”, abrogando, per l’effetto, la corrispondente delimitazione e disciplina della ZTL contenuta nell’allegato A) alla citata deliberazione G.C. n. 65 del 15.05.2007;
- 2) Di prevedere una fase di pre-esercizio dei varchi ZTL, di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nr. 56 del 14/02/2024, della durata di giorni 15, attivando la medesima con Provvedimento della Responsabile della Polizia Locale;
- 3) Di istituire l’Area Pedonale Urbana di cui all’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 285/1992 su tutta la Via C. Colombo di Gabicce Mare, secondo delimitazione (con rappresentazione planimetrica) e disciplina risultanti nel documento unito al presente provvedimento sub B), recante “*Circolazione nell’area in cui è istituita l’area pedonale urbana soggetta al controllo mediante gli impianti elettronici, secondo la normativa vigente*”;
- 4) Di dare atto che la segnaletica per la regolamentazione dell’APU, con specifiche ordinanze della Comandante del Corpo di Polizia Locale, verrà prevista in via sperimentale fino al 31/10/2024, onde verificare l’impatto sulla viabilità dell’area ed, eventualmente, adottare gli opportuni correttivi;
- 5) Di dare atto che la Responsabile del Settore Polizia Locale, in attuazione del presente provvedimento, approverà, con propria determina, la modulistica da utilizzare per l’inoltro delle domande e per il rilascio dei permessi previsti per l’accesso a ZTL e APU;

6) Con l'entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate, e cessano pertanto di avere efficacia, le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 39 del 10.04.2018, ad oggetto “*Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'area pedonale e zone a traffico limitato del centro abitato di Gabicce Mare, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi ai sensi dell'art 17, comma 133 bis, della Legge 127/97 e modalità di rilascio e rinnovo permessi*”;
- n. 23 del 28.02.2019, ad oggetto “*Modifica della circolazione nelle aree in cui sono istituite le zone a traffico limitato soggette al controllo mediante gli impianti elettronici di cui all'art 17, comma 133 bis, della Legge 127/97*”;
- n. 44 del 29/05/2020 “*Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'area Pedonale e Zone a traffico Limitato del centro abitato di Gabicce Mare, ai sensi dell'art 17, comma 133 bis, della Legge 127/97*”.

Sono altresì abrogati tutti gli atti e provvedimenti amministrativi adottati in esecuzione delle predette deliberazioni di Giunta, o comunque in contrasto con la disciplina introdotta con il presente provvedimento, o che disciplinino le medesime fattispecie previste da quest'ultimo.

7) Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico dell'ente, né il medesimo ha riflessi, diretti o indiretti, sul patrimonio comunale;

8. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Polizia Locale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione;

LA GIUNTA

per consentire gli adempimenti successivi

DICHIARA

con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Del Che si è redatto il presente verbale così sottoscritto:

IL SINDACO
Pascuzzi Domenico

IL SEGRETARIO GENERALE
Ricci Sandro